

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2421 del 21/05/2019
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA NAZZANI SANDRO . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "DISTRIBUTORE CARBURANTI CON LAVAGGIO" SVOLTA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC), S.P. N. 4, LOCALITA' RONZONE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2492 del 21/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventuno MAGGIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA **NAZZANI SANDRO** . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "DISTRIBUTORE CARBURANTI CON LAVAGGIO" SVOLTA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC), S.P. N. 4, LOCALITA' RONZONE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo al Servizio Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta **NAZZANI SANDRO** avente sede legale in Comune di Lugagnano Val d'Arda, località Ronzone, presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda e trasmessa dalla stessa con nota del 30/01/2019 con prot. n. 532 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2019/15619), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di *"distributore carburanti con lavaggio"* svolta nell'impianto sito in Comune di Lugagnano Val d'Arda, S.P. 4, località Ronzone;

Rilevato che l'istanza è stata avanzata per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione per n. 3 scarichi di acque reflue (domestiche, di prima pioggia e industriali);

Vista, altresì, la documentazione integrativa pervenuta a questo Servizio rispettivamente in data 7/3/2019 ed in data 25/3/2019 ed assunta ai prot.lli n.ri PGPC/2019/37428 e PGPC/2019/47013;

Preso atto che

- presso l'impianto in oggetto (stazione di servizio con autolavaggio) sono presenti n. 3 scarichi come di seguito classificati:
 - scarico **R2** di acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento del piazzale, trattate mediante un sistema costituito da un pozzetto deviatore, n. 3 vasche di accumulo, un pozzetto di calma e da un separatore di oli;
 - scarico **R3** di acque reflue domestiche (servizi igienici) trattate mediante un impianto biologico a fanghi attivi dimensionato per 30 A.E.;
 - scarico **R4** di acque reflue industriali provenienti dall'attività di autolavaggio, trattate mediante un impianto di depurazione costituito da una sezione di dissabbiatura, una di disoleatura, una di ossidazione biologica e da vasche di accumulo per il riciclo (previsto del 70%) dell'acqua depurata;
- gli scarichi **R2**, **R3** ed **R4** recapitano nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel Torrente Arda;
- le acque di "seconda pioggia", a seguito dell'attivazione del by-pass posto in testa all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, vengono convogliate separatamente (scarico R1);

Acquisiti nel merito:

- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Lugagnano Val d'Arda e trasmesso dallo stesso in data 11/5/2019 con prot. n. 3171 (acquisito agli atti in data 13/5/2019 con prot. n° PGPC/2019/74776) in merito allo scarico R3 di acque reflue domestiche proveniente dai servizi igienici annessi alla stazione di servizio con recapito finale in corpo idrico superficiale afferente al Torrente Arda;
- la relazione tecnica, con prescrizioni, espressa dal Servizio territoriale di Arpae in relazione agli scarichi R2 (acque di prima pioggia) ed R4 (industriali autolavaggio), pervenuta a questo Servizio in data 9/4/2019 ed assunto al prot. n. 56674;

Preso atto che il Comune di Lugagnano Val d'Arda rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95 non ha fatto pervenire osservazioni e considerazioni ostantive in merito;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- la *Deliberazione* della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- le *Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento*;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **NAZZANI SANDRO** per l'attività di "*distributore carburanti con lavaggio*" svolta nell'impianto sito in Comune di Lugagnano Val d'Arda, S.P. 4, località Ronzone;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE nri 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta

dalla Ditta **NAZZANI SANDRO** (C. FISC. NZZSDR60M23D611P), per l'attività di "*distributore carburanti con lavaggio*" svolta nell'impianto sito in Comune di Lugagnano Val d'Arda, S.P. 4, località Ronzone (che è anche sede legale) Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo abilitativo in materia ambientale:

- a) autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 3 scarichi : **R2** di acque di prima pioggia, **R3** di acque reflue domestiche ed **R4** di acque reflue industriali aventi recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel Torrente Arda;
2. **di stabilire, per lo scarico di acque di prima pioggia R2**, il rispetto nel pozzetto di prelievo campioni (posto a valle del sistema di trattamento) dei limiti della tabella 3 – allegato 5 della Parte terza – del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, C.O.D. e Idrocarburi Totali;
 3. **di stabilire, per lo scarico di acque reflue industriali R4**, il rispetto nel pozzetto di prelievo campioni (posto a valle del sistema di trattamento) dei limiti della tabella 3 – allegato 5 della Parte terza – del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 4. **di impartire per gli scarichi R2 (acque di prima pioggia) ed R4 (acque reflue industriali)** aventi recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel Torrente Arda, le seguenti prescrizioni:
 - a) i pozzetti di prelievo campioni, di cui ai precedenti punti 2 e 3, dovranno essere in ogni momento accessibili ed attrezzati per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;
 - b) dovrà essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento/depurazione. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di trattamento/depurazione dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
 - c) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - d) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione al medesimo Ente;
 - e) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento/depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
 5. **di impartire, per lo scarico R3 di acque reflue domestiche** nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel torrente Arda , le seguenti prescrizioni:
 - a) dovrà essere prevista, con cadenza annuale, una verifica tecnico – funzionale delle condotte fognarie e dell'impianto di depurazione;
 - b) dovrà essere prevista la rimozione periodica dei fanghi in esubero dall'impianto di depurazione;
 - c) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
 - d) dovrà essere tenuto un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione) su cui annotare le operazioni di manutenzione dei sistemi di depurazione e delle condotte fognarie ed eventuali imprevisti tecnici, malfunzionamenti e/o disservizi;
 6. **di fare salvo** che:
 - i fanghi, le morchie oleose in esubero e qualsiasi rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei

sistemi di trattamento/depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

7. di dare atto che:

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda .

firmata digitalmente
dalla Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.